



CITTA' DI RIVOLI

Direzione Servizi Amministrativi e alla Persona
Servizi Demografici e Servizio Informazioni al Pubblico

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 197 del 17/12/2025

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Competenze e responsabilità

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – SERVIZI GRATUITI

Art. 5 - Servizi gratuiti

Art. 6 – Requisiti servizi gratuiti in caso di indigenza

TITOLO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma, della cremazione e della sepoltura

Art. 8 - Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 9 - Obbligo del feretro individuale

Art. 10 - Caratteristiche dei feretri

Art. 11 - Servizio di trasporto funebre

Art. 12 – Trasporti gratuiti

Art. 13 – Trasporto salme da e verso altro Comune

Art. 14 - Trasporto salme da e per l'estero

Art. 15 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 16 – Trasporto di resti ossei umani, resti mortali e ceneri

Art. 17 – Servizio di recupero salme rinvenute sul territorio

Art. 18 – Orari trasporti funebri

TITOLO IV – SEPOLTURE

Art. 19 – Tipologie di sepolture

Capo I - INUMAZIONI

Art. 20 – Inumazione

Art. 21 – Aventi diritto alla sepoltura

Art. 22 - Scavo delle fosse

Art. 23 – Caratteristiche delle fosse

Art. 24 - Segni funerari

Art. 25 – Inumazione di parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento

Capo II - TUMULAZIONI

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 – Sepolture in loculi e cellette e capienza

Art. 27 - Criteri di assegnazione di loculi e cellette

Art. 28 - Diritto di sepoltura e sepolture successive al primo occupante

Art. 29 - Traslazioni

Art. 30 – Tumulazione e deposito provvisori

Art. 31 - Criteri per le iscrizioni e scelta degli ornamenti delle sepolture

Art. 32 - Concessione di loculi e cellette a persone viventi

B) REGIME DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E CELLETTE

Art. 33 – Durata delle concessioni

Art. 34 - Canone concessorio per loculi e cellette

Art. 35 - Obblighi del concessionario

Art. 36 - Scadenza delle concessioni di loculi e cellette ed eventuale rinnovo

Art 37 – Rinuncia alla concessione, rimborsi e decadenza

Art. 38 – Estinzione delle concessioni

Art. 39 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. 803/1975

TITOLO V - SEPOLCRI PRIVATI

Capo I -SEPOLTURE PRIVATE IN CRIPTE COMUNALI

Art. 40 – Sepolture in cripte comunali

Art. 41 - Regime della concessione di cripte comunali

Art. 42 - Titolarità della concessione e diritto d'uso della sepoltura

Art. 43 - Durata della concessione

Capo II – SEPOLTURE IN TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 44 - Aventi diritto alla concessione di aree

Art. 45 - Regime della concessione

Art. 46 - Canone concessorio

Art. 47 – Durata delle concessioni

Art. 48 - Titolarità della concessione e diritto d'uso della sepoltura in tomba di

famiglia Art. 49 - Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di

morte Art. 50 - Subentro nella titolarità della concessione per cessione tra privati

Art. 51 - Rinuncia

Art. 52 - Divisione o rinuncia di un contitolare

Art. 53 - Concessione di tombe tornate nella disponibilità dell'Ente

Art. 54 - Rinnovo della concessione

Art. 55 – Estumulazioni salme in tombe di famiglia

Art. 56 - Recupero materiali in tombe di famiglia

Art. 57 – Decadenza dalla concessione

Art. 58 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Capo III - SEPOLTURE IN LOCULI CINERARI/OSSARI AD USO FAMILIARE

Art. 59 – Regime delle concessioni ad uso familiare

TITOLO VI– CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDO DELLE CENERI

Art. 60 – Esercizio della cremazione

Art. 61 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 62 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Art. 63 – Caratteristiche delle urne cinerarie

Art. 64 – Diverse destinazioni delle ceneri

Art. 65 – Soggetto affidatario dell’urna

Art. 66 – Procedura per l’affidamento

Art. 67 – Modalità di conservazione dell’urna all’interno dell’abitazione

Art. 68 – Dispersione delle ceneri

Art. 69 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 70 – Senso comunitario della morte

Art. 71 – Registri per l’affidamento e la dispersione

TITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 72 – Tipologia delle esumazioni ed estumulazioni

Art. 73 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Art. 74 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

TITOLO VIII –NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO

Art. 75 - Disposizioni generali

Art. 76 – Registro annuale delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni

Art. 77 - Consegnna del registro al Comune

Art. 78 - Composizione del cimitero

Art. 79 – Orario di apertura e chiusura

Art. 80 - Norme sull'accesso al cimitero - divieti e permessi speciali

Art. 81 – Viali e sentieri

Art. 82 – Lavori privati

Art. 83 – Coltivazioni

Art. 84 - Rimozione ornamenti

Art. 85 – Asportazione di

materiali Art. 86 - Spese di

manutenzione

TITOLO IX - TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 87 - Disposizioni

TITOLO X - CONTRAVVENZIONI

Art. 88 - Osservanza delle disposizioni – Sanzioni

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 90 – Tariffe

Art. 91 - Tutela dei dati personali

Art. 92 - Atti e cautele per il Gestore del cimitero diverso dal Comune

Art. 93 – Clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina i Servizi Mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri in applicazione delle seguenti normative nazionali e regionali:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive (sanzioni);
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 - Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- Titolo IX del D.P.R. 03 novembre 2000 n. 396 - Nuovo Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile;
- Legge n. 130 del 30.03.2001 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge n. 179 del 31.07.2002;
- Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- Legge della Regione Piemonte n. 15 del 03 agosto 2011 – Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funerari e cimiteriali così come modificato dalla L.R. 9/2025 art. 100 e dalla L.R. 3 del 3 marzo 2015 art. 53;
- Decreto del presidente della Giunta Regionale 08 agosto 2012 n. 7/R - Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;
- Legge della Regione Piemonte n. 16 del 09 aprile 2024 – articolo 21.

Art. 2 - Definizioni

1. I termini contenuti nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a) celletta: manufatto destinato ad accogliere le urne cinerarie/cassette ossario;
 - b) loculo: manufatto destinato ad accogliere il feretro;
 - c) loculo familiare: manufatto destinato ad accogliere le urne cinerarie/cassette ossario;
 - d) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni.
 - e) estumulazione: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - f) traslazione: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato/inumato per la traslazione a cassa chiusa in altra sepoltura;

- g) esumazione: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- h) feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- i) giardino del ricordo: luogo destinato alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione per prima sepoltura;
- j) inumazione: la sepoltura del cadavere nella nuda terra, in concessione in campo decennale;
- k) ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- l) tumulazione: la sepoltura del cadavere in loculo o tomba o resti ossei/ceneri in celletta;
- m) disinteresse: l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso.

2. Per tutto quanto non stabilito espressamente, si osservano le norme contenute nel:

- Codice Civile;
- Ordinamento dello Stato Civile, D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- Regolamento Edilizio Cimiteriale e Piano Regolatore Cimiteriale approvati con delibera di C.C. n.87 del 30/11/2016.

Art. 3 – Competenze e responsabilità

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o suo delegato.
2. Il servizio di Polizia Mortuaria e la gestione del cimitero sono attribuiti alla Direzione Servizi Amministrativi e alla Persona - Servizi Demografici e Servizio Informazioni al Pubblico.
3. I servizi possono essere affidati a soggetti esterni. I servizi inerenti il presente regolamento vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
4. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
5. Gli adempimenti amministrativi legati alle pratiche di polizia mortuaria, su istanza di parte, sono soggetti al pagamento di un diritto di istruttoria, stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei Servizi Demografici e presso il custode del Cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, su supporto cartaceo e/o informatico:
 - a) il registro di tutte le operazioni di Polizia Mortuaria previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) copia del Regolamento Edilizio Cimiteriale e del Piano Regolatore Cimiteriale;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

E' inoltre tenuto ben visibile al pubblico, presso l'ingresso del Cimitero, l'orario di apertura e di chiusura.

TITOLO II – SERVIZI GRATUITI

Art. 5 - Servizi gratuiti

1. Sono **gratuiti** i seguenti servizi:

- a) il conferimento dei resti ossei in ossario comune;
- b) il conferimento delle ceneri in cinerario comune;
- c) l' inumazione di nati morti, prodotti del concepimento, feti e parti anatomiche.

2. Servizi gratuiti per indigenti.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili in favore di persone indigenti, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal presente Regolamento, e precisamente:

- d) la cremazione, comprensiva di tutte le spese per gli adempimenti cimiteriali, dei cadaveri di persone residenti nel Comune di Rivoli, indigenti, la cui manifestazione di volontà alla cremazione sia stata espressa in vita;

- e) l' inumazione dei defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, residenti nel Comune di Rivoli al momento del decesso;

- f) l' inumazione dei defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa deceduti sul territorio di Rivoli indipendentemente dalla residenza, rivalendosi delle spese sostenute sul Comune di residenza, ad eccezione dei diritti di istruttoria pratica;

- g) l' inumazione dei defunti per i quali ci sia una rete familiare di riferimento impossibilitata all' espletamento delle esequie, residenti nel Comune di Rivoli al momento del decesso;

- h) l' inumazione dei defunti per i quali ci sia una rete familiare di riferimento impossibilitata all' espletamento delle esequie, deceduti sul territorio di Rivoli indipendentemente dalla residenza, rivalendosi delle spese sostenute sul Comune di residenza, ad eccezione dei diritti di istruttoria pratica.

Art. 6 – Requisiti servizi gratuiti in caso di indigenza

1. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dall'Ufficio Servizi Solidarietà Sociale del Comune di residenza, o dal competente Consorzio dei Servizi Sociali, in attuazione alla legge 08 novembre 2000 n. 328, anche tenendo conto dell'attestazione ISEE.

2. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 60 giorni dal decesso, ridotti a 5 se la salma non è conservata in cella frigorifera mortuaria.

3. E' consentito alla rete amicale del defunto e/o a comunità esterne alla famiglia, di sostenere le spese in sostituzione del Comune.

4. In caso di difficoltà nel reperimento dei familiari o nella definizione della situazione economica, trascorsi 60 giorni dal decesso, ridotti a 5 se la salma non è conservata in cella frigorifera mortuaria, si procede d'ufficio all'inumazione, per ragioni igienico-sanitarie.
5. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, le spese per il servizio funebre fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Nel caso in cui atti di interesse per il defunto, successivi alle esequie, avvengano da parte di componenti appartenenti a famiglia bisognosa riconosciuta e dichiarata dai Servizi Sociali, essi sono esonerati dal rimborso delle spese sostenute dal Comune.
6. Il servizio è di competenza del Comune e la gestione è affidata con appalto a terzi.

TITOLO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 Facoltà di disporre della salma, della cremazione e della sepoltura

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità Giudiziaria, nel disporre della salma, della cremazione e della sepoltura ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque forma l'abbia espressa, purché non sia in contrasto con le disposizioni di legge o regolamentari.
2. In difetto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la volontà deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta degli aventi titolo.

Art. 8 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere sepolto.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una malattia infettiva o diffusiva il cadavere deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 9 - Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Art. 10 - Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri, la qualità dei materiali e le prescrizioni sono normati, in base ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dagli articoli 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Servizio di trasporto funebre

1. Si osservano le disposizioni del Capo IV del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.
2. I cortei a passo d'uomo non sono consentiti, tuttavia il Sindaco può autorizzarli eccezionalmente, indicandone il percorso, quando i congiunti lo richiedano, se il luogo in cui la salma si trova non dista più di duecento metri dal luogo delle esequie e non vi ostino ragioni di viabilità.
3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata in camera mortuaria.
4. Le salme di persone decedute senza assistenza vengono trasportate direttamente in camera mortuaria e successivamente al Cimitero.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento e al verbale di chiusura del feretro.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.
7. I trasporti di feti, prodotti abortivi, nati morti, resti ossei e ceneri possono essere effettuati anche con mezzo di trasporto diverso da quello di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 12 – Trasporti gratuiti

1. Sono gratuiti i seguenti trasporti:
 - a) i trasporti di feti, prodotti abortivi, nati morti;
 - b) i trasporti di salme di militari effettuati con mezzi propri dell'Amministrazione militare;
 - c) i trasporti di salme di soci di Congregazioni e di Confraternite, riconosciute come Enti Morali, effettuati con mezzi propri di dette Congregazioni o Confraternite.
2. In caso di morte violenta o ritrovamento di cadavere il trasporto degli stessi dal luogo del decesso alla camera mortuaria propria o convenzionata con il Comune è a carico del Comune di decesso.
3. Nei casi disposti dall'Autorità Giudiziaria o Sanitaria i costi rientrano in quelli di giustizia. Circolare 24/93.

Art. 13 – Trasporto salme da e verso altro Comune

1. Le salme provenienti da altri Comuni, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accolte previ gli accertamenti di rito, da parte del personale addetto al servizio cimiteriale.
2. Le salme, i resti ossei e le ceneri da trasportare in altro Comune sono affidate agli incaricati del servizio secondo le disposizioni del capo IV del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. L'incaricato del servizio dovrà essere munito dei seguenti documenti:
 - a) autorizzazione al trasporto;
 - b) autorizzazione al seppellimento ovvero alla cremazione;
 - c) verbale di chiusura del feretro.
4. Per il trasporto di salme decedute a seguito di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

Art. 14 - Trasporto salme da e per l'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. del 1.07.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
2. Per il trasporto di salme decedute a seguito di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

Art. 15 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale e da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

Art. 16 – Trasporto di resti ossei, resti mortali e ceneri

1. Il trasporto, sia nel territorio comunale che fuori di esso, di resti ossei, resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, non si applicano al trasporto di ceneri e resti ossei.
3. I resti ossei devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e

portante i dati identificativi del defunto.

Art. 17 – Servizio di recupero salme rinvenute sul territorio

1. Il servizio di recupero salme rinvenute sul territorio è di competenza del Comune e la gestione è affidata con appalto a terzi.

Art. 18 – Orari trasporti funebri

1. Gli orari di arrivo dei trasporti funebri e le modalità di prenotazione sono fissati con Disposizione del Dirigente di Direzione.

2. Non possono effettuarsi funerali nei giorni di Domenica, Capodanno, Natale, Pasqua, 1[^] Novembre, Epifania, 25[^] Aprile, 1[^] Maggio, 15 Agosto, 8 Dicembre, salvo diverse disposizioni motivate da esigenze di servizio. Il giorno della Fiera di Santa Caterina che si tiene nel mese di novembre possono effettuarsi funerali esclusivamente per motivi igienico sanitari.

4. Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi, possono svolgersi funerali nella mattina del secondo giorno festivo.

TITOLO V – SEPOLTURE

Art. 19 – Tipologie di sepolture

1. Sono ad **inumazione** le sepolture nella terra.

2. Sono a **tumulazione** le sepolture:

- a) in loculi;
- b) in cellette;
- c) in cripte comunali;
- d) in tombe di famiglia.

3. Le sepolture possono essere gratuite ovvero a pagamento.

4. Sono **gratuite**:

- a) le sepolture in campo comune di nati morti, prodotti del concepimento, feti e parti anatomiche.
- b) le sepolture di persone indigenti;
- c) i conferimenti in ossario e cinerario comune.

5. Sono a **pagamento** le sepolture:

- a) in loculi;
- b) in cellette;
- c) in cripte comunali;

- d) in tomba di famiglia;
- e) in campo comune;
- f) in loculi familiari ossari/cinerari

6. Il pagamento delle tariffe relative alle operazioni di polizia mortuaria e i diritti di istruttoria pratica possono essere rateizzati con le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

Capo I - INUMAZIONI

Art. 20 – Inumazione

1. L'imumazione è la sepoltura in terra che viene di norma praticata quando non sia richiesta una diversa sepoltura.
2. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune, previo pagamento del corrispettivo fissato nel tariffario, con una maggiorazione per i non residenti. Oltre a tale corrispettivo sarà richiesto il pagamento anticipato dell'operazione di esumazione a cui il Comune dovrà provvedere alla scadenza del periodo di inumazione.
3. Nella casistica di cui all'art. 21 comma 1 lettera d) si applica la tariffa dei residenti.
4. L'imumazione può essere gratuita qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
5. L'assegnazione della fossa di inumazione viene effettuata seguendo una linea orizzontale, denominata fila, con numerazione progressiva a partire da sinistra.
5. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni come disposto dal D.P.R. 285/90 con decorrenza dalla data di sepoltura.

Art. 21 – Aventi diritto alla sepoltura

1. L'**imumazione in campo comune** in fosse decennali è consentita:
 - a) ai residenti nel Comune al momento del decesso;
 - b) alle persone non residenti al momento del decesso aventi:
 - il coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016;
 - parenti ed affini fino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore);
 - fratelli, sorelle;residenti o sepolti, come prima sepoltura, nel cimitero di Rivoli;
 - c) alle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - d) alle persone non residenti a Rivoli al momento del decesso, che, pur avendo avuto come ultima residenza Rivoli, abbiano trasferito la propria residenza al di fuori del Comune per motivi sanitari o

di cura presso strutture socio-sanitarie o presso propri familiari (attraverso l’istituto dell’autocertificazione);

e) persone non residenti al momento del decesso le quali, in passato, siano state residenti a Rivoli per un periodo di almeno 45 anni;

f) per nati morti, prodotti del concepimento, feti e parti anatomiche.

g) per i resti mortali di cadaveri non mineralizzati, a seguito di esumazioni o estumulazioni.

2. Gli aventi diritto possono apporre sui tumuli un coprifossa, rispondente alle caratteristiche indicate nelle prescrizioni tecniche allegate al presente Regolamento.

3. Successivamente alla sepoltura della salma è consentito inumare nella medesima fossa una sola urna cineraria del coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016 o di un parente di secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti – figli dei figli - , fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, cognati), con assenso degli altri parenti di pari grado; l’urna cineraria è sepolta in apposito pozzetto ipogeo ricavato nello spessore della lapide copritomba in modo da evitare il contatto diretto dell’urna con il terreno.

4. L’autorizzazione all’inumazione dell’urna cineraria è soggetta ad una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e segue la naturale scadenza della sepoltura originaria.

Art. 22 - Scavo delle fosse

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 23 – Caratteristiche delle fosse

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l’una dall’altra almeno di m. 0,50 da ogni lato.

2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno di m. 0,50 da ogni lato.

3. In fase di inumazione la terra verrà compattata con mezzo meccanico e verrà creato un tumulo di terra dell’altezza di 30-40 cm.

4. Alla fine delle operazioni di inumazione, per i primi tre mesi di maggior assestamento e compattazione del terreno sarà consentita unicamente la posa di una lastra in marmo bianco di dimensioni 20 x 40 cm, spessore 2 cm, con l’incisione dei dati identificativi del defunto ed eventuale fotografia; se il tumulo di terra lo consente, è possibile posare direttamente un coprifossa provvisorio così come descritto al comma successivo.

5. Al termine dei primi tre mesi, qualora il tumulo si sia abbassato fino al livello del piano di campagna, sarà possibile posare, in alternativa alla lastra in marmo di cui sopra, un coprifossa provvisorio di dimensioni uguali o inferiori rispetto a quello definitivo (=< cm.55 x 105) facilmente spostabile, in materiale leggero come alluminio, legno, plastica, resina, di colore bianco, grigio chiaro, inox; non è consentito l'uso di coprifossa provvisori con tipologie costruttive e materiali pesanti non agevolmente spostabili.
6. Per la posa della lapide definitiva dovranno obbligatoriamente trascorrere, invece, almeno otto mesi dall'inumazione.
7. Per prevenire gli sprofondamenti e le inclinazioni del coprifossa, per la posa del manufatto definitivo occorre attendere almeno 8 mesi dalla data di sepoltura e occorre installare al di sotto del manufatto, in posizione interrata, almeno due travetti prefabbricati in calcestruzzo armato di lunghezza pari a cm. 150.
8. A seguito di un eventuale disassamento del manufatto definitivo dovuto a cedimenti del terreno, i familiari del defunto saranno tenuti a far risistemare il manufatto a loro cura e spese.
9. Il Comune o l'impresa che gestisce in appalto i servizi cimiteriali saranno tenuti solo al reintegro della terra sprofondata e non al riassetto dei manufatti definitivi.

Art. 24 - Segni funerari

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di lapidi secondo l'Allegato contenente le prescrizioni tecniche.
2. Eventuali ornamenti - qualora trascorso il periodo di inumazione di dieci anni non venissero ritirati dagli interessati - passano di proprietà del Comune che potrà riutilizzarli all'interno del cimitero o smaltirli.
3. Le iscrizioni funerarie dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate al presente regolamento.
4. I manufatti e gli ornamenti non in regola con le prescrizioni tecniche potranno essere rimossi, senza che gli interessati possano avanzare pretese in merito.
5. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità e non è tenuta ad alcun rimborso nei confronti del concessionario o aventi titolo, per distruzione, totale o parziale del manufatto e di quanto contenuto sulla lapide, dovuta a causa di forza maggiore o danni dovuti a terzi, compresi eventuali furti e atti vandalici.

Art. 25 – Inumazione di parti anatomiche feti e prodotti del concepimento

1. Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, feti e prodotti del concepimento è sufficiente l'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

Capo II - TUMULAZIONI

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 – Sepolture in loculi e cellette e capienza

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie (loculi, cellette, loculi cinerari/ossari familiari, tombe di famiglia e cripte comunali) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, soggetto al regime dei beni demaniali e lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. In particolare il Comune può concedere l'uso di:
 - a) loculi;
 - b) cellette;
 - c) loculi cinerari/ossari familiari;
 - d) aree per tombe di famiglia;
 - e) cripte comunali.
4. I loculi possono contenere:
 - a) un solo feretro;
 - b) un solo feretro (primo occupante) e, successivamente, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti, ulteriori cassette ossario e/o urne cinerarie fino alla concorrenza della capienza massima stabilita dalla Giunta Comunale.
5. Le cellette possono contenere:
 - a) una sola cassetta ossario o una sola urna cineraria;
 - b) ulteriori cassette ossario e/o urne cinerarie, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti, fino alla concorrenza della capienza massima stabilita dalla Giunta Comunale.
6. I sistemi di tumulazione dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche fissate dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990.
7. La concessione di loculi o cellette deve risultare da apposito contratto stipulato nelle forme di legge ed a spese del concessionario, previo pagamento delle relative tariffe concessorie, con una maggiorazione per i non residenti.
8. Con la concessione, il Comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 27 - Criteri di assegnazione di loculi e cellette

1. Nell'ambito di ogni singola campata di loculi o cellette viene sempre riservata una fila bassa, facilmente accessibile, individuata in base alla tipologia di costruzione del manufatto, a favore del familiare che dispone della salma/resti ossei/ceneri purché rientri in una delle seguenti categorie:

- a) sia in possesso di idonea certificazione dalla quale si evinca un'invalidità del 100%, non soggetta a revisione;
- b) sia in condizioni fisiche tali per cui non sia in grado di raggiungere file alte in quanto impossibilitato a salire le scale – tale inabilità deve essere comprovata da certificato rilasciato dal servizio di medicina legale;
- c) abbia un'età superiore a 75 anni.

2 L'assegnazione del loculo o della celletta avviene nell'ambito di un blocco di campate alla volta, con libera scelta in base alla disponibilità nel momento della richiesta. E' concessa la possibilità di scelta del loculo o della celletta in una campata diversa rispetto a quelle di assegnazione, pagando la specifica tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

3. L'assegnazione progressiva è stabilita dall'ordine di presentazione dell'istanza di concessione. Per quanto riguarda le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie, l'assegnazione progressiva è stabilita dall'ordine di presentazione dell'istanza di concessione/tumulazione dei resti ossei o ceneri.

Art. 28 - Diritto di sepoltura e sepolture successive al primo occupante

1. Il diritto di sepoltura in loculo o celletta, è circoscritto alla sola persona alla quale viene destinata la sepoltura nell'atto di concessione: non può perciò essere ceduto ad altri in alcun modo né a qualsiasi titolo.

2. Il diritto di sepoltura in loculo o celletta potrà essere riservato unicamente a favore di:

- a) persone residenti nel Comune al momento del decesso;
- b) persone non residenti al momento del decesso il cui coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016 o parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), siano già sepolti, come prima sepoltura, nel cimitero di Rivoli;
- c) persone non residenti al momento del decesso, che, pur avendo avuto come ultima residenza Rivoli, abbiano trasferito la propria residenza altrove per motivi sanitari o di cura presso strutture socio-sanitarie o presso propri familiari (attraverso l'istituto dell'autocertificazione);
- d) persone non residenti al momento del decesso le quali, in passato, siano state residenti a Rivoli per un periodo di almeno 45 anni;
- e) resti ossei/ceneri di defunti provenienti da operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie

programmate effettuate nel cimitero di Rivoli;

f) resti ossei o ceneri di defunti provenienti da esumazioni o estumulazioni effettuate in altri cimiteri, quando chi ne dispone sia: il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, oppure i parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) o un fratello/sorella, purché residenti a Rivoli.

3. Il diritto di sepoltura in celletta potrà inoltre essere riservato a favore di persone non residenti al momento del decesso, il cui coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, figlio, genitore, fratello o sorella siano residenti a Rivoli.

4. E' possibile derogare al requisito della residenza nell'ipotesi di tumulazioni successive al primo occupante.

5. Le tumulazioni successive al primo occupante sono consentite solo per il coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, oppure per parenti in linea retta e collaterale e affini, entro il secondo grado (genitori, figli, nonni e nipoti, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e cognati), previa acquisizione di assenso in forma scritta dei restanti aventi titolo alla tumulazione e pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della durata e del numero successivo di occupanti con decorrenza dalla data del primo decesso.

6. Per le tumulazioni successive al primo occupante derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie programmate sono applicate tariffe dedicate, stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 29 - Traslazioni

1. Qualora il concessionario richieda il trasferimento della salma o dei resti ossei/ceneri in altra sepoltura, incorre nella decadenza della concessione.

2. Le traslazioni sono consentite a seguito di pagamento della relativa tariffa prestazionale di polizia mortuaria stabilita dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

a) per trasferimento in altro cimitero;

b) per avvicinamento, in altra sepoltura all'interno del cimitero, al coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016;

c) per trasferimento, in altra sepoltura all'interno del cimitero, motivata dal fatto che, chi dispone della salm/resti ossei/ceneri, rientri in una delle seguenti condizioni:

- sia in possesso di idonea certificazione dalla quale si evinca un'invalidità del 100% non soggetta a revisione;

- sia in condizioni fisiche tali per cui non sia in grado di raggiungere file alte in quanto impossibilitato a salire le scale – tale inabilità deve essere comprovata da certificato rilasciato dal servizio di medicina legale;

3. In tutti gli altri casi di richiesta di trasferimento in altra sepoltura all'interno del cimitero, verrà applicata la maggiorazione per i non residenti delle tariffe relative alle prestazioni di polizia mortuaria e di concessione stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 30 – Tumulazione e deposito provvisori

1. La concessione provvisoria di loculi o cellette è ammessa, con applicazione di una tariffa dedicata, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private;
 - c) per coloro che hanno raggiunto la capienza massima della tomba privata e devono provvedere alla estumulazione delle salme ivi sepolte;
 - d) per casi particolari, previa valutazione ed autorizzazione da parte del Servizio competente.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata in massimo 36 mesi.
3. Scaduto il suddetto termine, senza che il concessionario abbia provveduto alla relativa traslazione della salma, dei resti ossei o delle ceneri, per la definitiva sistemazione, il Comune provvederà a richiedere il pagamento della relativa tariffa residua, per la concessione del loculo/celletta occupata, che avrà decorrenza dal giorno di occupazione della sepoltura.
4. E' ammesso il deposito provvisorio in locale cimiteriale dedicato di resti ossei o ceneri, in alternativa alla tumulazione provvisoria, per un periodo massimo di 36 mesi, con applicazione di una tariffa dedicata.
5. Scaduto il termine di deposito provvisorio, senza che il richiedente abbia provveduto alla relativa traslazione dei resti ossei o delle ceneri, per la definitiva sistemazione, il Comune provvederà al conferimento in ossario/cinerario comune.

Art. 31 - Criteri per le iscrizioni e scelta degli ornamenti delle sepolture

- 1 Il concessionario per la scelta degli ornamenti e per le iscrizioni funerarie da apporre sulle sepolture deve attenersi alle prescrizioni tecniche allegate al presente Regolamento.
2. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità o rimborso verso il concessionario o aventi diritto, per distruzione, totale o parziale del manufatto e di quanto contenuto sulla lapide, dovuta a causa di forza maggiore o danni dovuti a terzi, compresi eventuali furti e atti vandalici.

Art. 32 - Concessione di loculi e cellette a persone viventi

1. Contestualmente alla tumulazione di un defunto è consentita la concessione di un loculo/celletta adiacente, in posizione orizzontale o verticale, a favore di persona vivente, residente o non residente, a condizione che, contemporaneamente:

- abbia un'età superiore a 75 anni;
- abbia uno dei seguenti gradi di parentela con il defunto: coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016 o genitore o figlio o fratello o sorella.

2. In caso di persona sola, vivente, residente, è consentita la concessione di un loculo/celletta a condizione che abbia un'età superiore a 75 anni e non abbia una rete parentale intesa come coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, figli, fratelli e sorelle.

3. In caso di concessione di loculi o cellette a persone viventi non residenti viene applicata la maggiorazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

B) REGIME DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E CELLETTE

Art. 33 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

2. La durata è fissata come segue:

- a) per loculi e cellette in 40 anni; nel caso di successive tumulazioni il termine di 40 anni decorre dalla data di stipula del contratto del primo occupante;
- b) per loculi e cellette perenni in 99 anni, con contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 803/75;
- c) per loculi e cellette perpetui, ma oggetto di successive tumulazioni di resti ossei o ceneri, oltre al primo occupante, in 40 anni, con decadenza della perpetuità e stipula di nuovo contratto quarantennale;

3. Nei casi di concessioni cimiteriali per le quali non sia possibile determinare con certezza la scadenza a causa dell'impossibilità di reperire il contratto originario, verrà considerata la data del decesso.

Art. 34 - Canone concessorio per loculi e cellette

1. Il canone concessorio relativo all'utilizzo del loculo o delle cellette viene versato in un'unica soluzione prima della firma del contratto di concessione e non dà diritto ad alcun rimborso in caso di rinuncia prima della naturale scadenza. Oltre a tale canone sarà richiesto il pagamento anticipato dell'operazione di estumulazione a cui il Comune dovrà provvedere alla scadenza della concessione.

2. L'importo relativo al canone concessorio di loculi e cellette è fissato dalla Giunta Comunale, con una maggiorazione per i non residenti, ad eccezione del caso di cui all'art. 28 comma 2 lettera c), ed è

differenziato tenendo conto delle seguenti caratteristiche dei manufatti:

- grandezza e altezza da terra;
- tipologia costruttiva;
- potenziale capienza;
- collocazione geografica all'interno del cimitero;
- fornitura e caratteristiche degli arredi funebri;
- primo utilizzo o utilizzi successivi.

Art. 35 - Obblighi del concessionario

1. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi o delle cellette date in concessione, limitatamente alle opere ornamentali esterne rimangono ad esclusivo carico del titolare della concessione o dei suoi eredi a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, qualora gli stessi, invitati a provvedere alla suddetta manutenzione, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero.
2. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità o rimborso verso il concessionario o aventi diritto, per distruzione totale o parziale del manufatto e di quanto contenuto sulla lapide, dovuti a causa di forza maggiore o a danno dovuti a terzi, compresi eventuali furti.
3. Le concessioni non sono commerciabili e non possono essere oggetto di vendita o di donazione; in particolare non possono essere oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del titolare della concessione o dagli aventi titolo.

Art. 36 - Scadenza delle concessioni di loculi e cellette ed eventuale rinnovo

1. Alla scadenza dei termini della concessione di loculi, cellette, loculi ossari e cinerari familiari gli eredi o aventi titolo potranno chiedere il rinnovo del contratto di concessione per un periodo pari a ulteriori 20 anni non prorogabili dietro pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza naturale del contratto.
2. Il titolare della concessione, solo e senza rete parentale (coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, figli, fratelli e sorelle), può richiedere il rinnovo della concessione anticipatamente, per un periodo pari a ulteriori 20 anni non prorogabili, decorrenti dalla data di scadenza naturale del contratto originario, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.
3. Scaduto il periodo della concessione senza che gli eredi ne richiedano il rinnovo, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura e procederà con le operazioni di estumulazione ordinarie.
4. Nell'ipotesi di loculo/celletta concessi a persone viventi ma non utilizzati per scadenza dei termini della concessione o per trasferimento in altra tomba il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura.

Art 37 – Rinuncia alla concessione, rimborso e decadenza

1. In caso di rinuncia alla concessione prima della sua scadenza naturale, il Comune rientra in possesso della sepoltura.
2. Qualora il concessionario rinunci, nei primi dieci anni, alla concessione e contestualmente trasferisca la salma/resti ossei/ceneri in altro loculo/celletta all'interno del cimitero, la tariffa del nuovo loculo/celletta è decurtata della relativa tariffa del loculo/celletta di recupero che viene lasciato/a libero/a. Nel caso in cui la tariffa del nuovo loculo/celletta sia più bassa della tariffa del loculo/celletta di recupero avrà diritto al rimborso pari alla differenza.
3. Qualora il concessionario rinunci, nei primi dieci anni, alla concessione e contestualmente trasferisca la salma/resti ossei/ceneri in altro cimitero o in tomba di famiglia, avrà diritto ad un rimborso pari alla tariffa del loculo/celletta di recupero che viene lasciato/a libero/a.
4. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione/estumulazione.
3. La dichiarazione di decadenza rientra nei compiti di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ed il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art 38 – Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
2. Nei suddetti casi il Comune rientra nel pieno possesso del suo imperio d'uso e di possesso dell'area e di tutte le opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque senza alcun rimborso da parte del Comune.

Art. 39 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. 803/1975

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile procedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

TITOLO V - SEPOLCRI PRIVATI

Capo I -SEPOLTURE PRIVATE IN CRIPTE COMUNALI

Art. 40 – Sepolture in cripte comunali

1. Le cripte comunali possono contenere:
 - a) CRIPTA DUE POSTI: Due Feretri + due resti indipendentemente tra cassette ossario e urne cinerarie;
 - b) CRIPTA TRE POSTI: Tre Feretri + tre resti indipendentemente tra cassette ossario e urne cinerarie;
 - c) CRIPTA QUATTRO POSTI: Quattro Feretri + quattro resti indipendentemente tra cassette ossario e urne cinerarie.

Art. 41 - Regime della concessione di cripte comunali

1. La concessione di cripte comunali deve risultare da apposito contratto stipulato nelle forme di legge ed a spese del concessionario, previo pagamento delle relative tariffe concessorie.
2. Con la concessione, il Comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto

Art. 42 - Titolarità della concessione e diritto d'uso della sepoltura

1. Il diritto di sepoltura in cripta comunale è riservato ai concessionari, ai relativi coniugi/persone unite civilmente/conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016 e ai parenti ed affini in qualunque grado, nonché alle persone che siano state in vita anagraficamente co-abitanti allo stesso indirizzo.

Art. 43 - Durata della concessione

1. Le concessioni sono a tempo determinato con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.
2. Per i contratti già stipulati la durata è fissata in 50 anni decorrenti dalla tumulazione dell'ultima salma; in ogni caso la concessione avrà termine al 99° anno dalla data della stipula del contratto.
3. Per i nuovi contratti la durata è fissata in 99 anni.
3. Alla scadenza dei termini della concessione delle cripte comunali, gli eredi o aventi titolo potranno chiedere il rinnovo del contratto di concessione per un periodo pari a ulteriori 99 anni non prorogabili dietro pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della capienza della cripta.

Capo II – SEPOLTURE IN TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 44 - Aventi diritto alla concessione di aree

1. Le aree destinate a sepolture in tomba di famiglia, per la costruzione di cappelle o di tombe sotterranee o per la tumulazione a sterro, sono date in concessione a residenti nel Comune.
2. Le tombe già edificate e le aree a sterro da riassegnare a seguito di decadenza o rinuncia dei concessionari originari, sono date in concessione a residenti e non residenti nel Comune. In caso di parità di offerta nella gara di assegnazione, la residenza nel Comune costituirà titolo di preferenza.
3. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia o tomba di famiglia già edificata, fissando nel contratto le rispettive quote, con l'indicazione specifica dei loculi e delle eventuali cellette di pertinenza.
4. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un'area per sepolture di famiglia, salvo che a titolo di successione.

Art. 45 - Regime della concessione

1. La concessione delle aree cimiteriali e di tombe di famiglia deve risultare da apposito contratto stipulato nelle forme di legge ed a spese del concessionario, previo pagamento delle relative tariffe concessorie.
2. Il concessionario, i suoi eredi od aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme e tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia ed igiene del Cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.
3. Nel caso in cui una concessione abbia più titolari, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale e qualsiasi diritto dovrà essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari. L'assenso potrà essere prestato anche a mezzo di procuratore.
4. La durata della concessione è stabilita in 99 anni, salvo rinnovo, previa corresponsione della tariffa prevista.

Art. 46 - Canone concessorio

- 1 Il canone concessorio relativo all'utilizzo delle aree destinate a sepolture in tomba di famiglia viene versato in un'unica soluzione prima della firma del contratto di concessione ed è stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Le tombe di famiglia possono accogliere un numero di cassette ossario e/o urne cinerarie pari al numero di posti salma indicato nel contratto di concessione.

3. Il concessionario ha la facoltà di aumentare la capacità di loculi e cellette del sepolcro. Per ogni loculo o celletta in eccedenza rispetto a quelli originariamente previsti e fino al massimo consentito dalle norme di edilizia cimiteriale, il concessionario dovrà corrispondere al Comune la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 47 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.
2. Per i nuovi contratti la durata è fissata come segue:
 - per le tombe di famiglia i cui contratti sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, in 99 anni;
 - per le tombe di famiglia oggetto di subentro nella titolarità della concessione per cessione, in 99 anni anche se i contratti originari sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75;

Art. 48 - Titolarità della concessione e diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia

1. Il diritto di sepoltura in tomba di famiglia spetta, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione:
 - a) al concessionario;
 - b) al coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, ai parenti in linea retta, collaterale ed affini fino a 4° grado, con autorizzazione scritta del/i titolare/i della concessione;
 - c) alle persone appartenenti ad un Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto ecc), con autorizzazione scritta del/i titolare/i della concessione.
2. Resta salva la volontà espressa del defunto quando era in vita. Il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 49 - Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte

1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo sulla concessione sono obbligati a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi titolo e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente ovvero, in caso di pluralità di subentranti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni

inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi titolo.

3. La comunicazione consiste in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che comprovi le successioni per causa di morte dall'ultimo intestatario ai nuovi titolari della concessione.
4. In caso di successione testamentaria a titolo particolare (legato) nella titolarità della concessione, il successore dovrà produrre copia autentica del testamento e dovrà versare all'Amministrazione un diritto corrispondente al valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 50 – Subentro nella titolarità della concessione per cessione tra privati

1. Il Comune potrà autorizzare una cessione totale o parziale della concessione, trascorsi almeno 10 anni dalla stipula del contratto, quando ricorrono giustificate ragioni.
2. L'interessato dovrà presentare apposita istanza dalla quale risultino chiaramente le ragioni della cessione e il prezzo della cessione. L'Ufficio competente, con Determinazione Dirigenziale, provvederà ad autorizzare la voltura della titolarità della concessione.
3. Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, sia che si tratti di cessione a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al Comune un diritto corrispondente ad un terzo del valore dell'area su cui insiste la sepoltura, secondo la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Con scrittura privata autenticata, debitamente depositata agli atti del Comune, viene perfezionata la voltura della titolarità della concessione.
5. La voltura della titolarità non comporta interruzione della durata della concessione, né comporta in alcun caso il venir meno degli obblighi cui era tenuto il cedente.

Art. 51 - Rinuncia

1. Il concessionario di area per sepoltura in tomba di famiglia, anche se sulla stessa sia stato realizzato il manufatto, può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso di un terzo del valore dell'area secondo la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Il rimborso sarà erogato dal Comune solo a seguito di nuova concessione di tale area.

Art. 52 - Divisione o rinuncia di un contitolare

1. Con atto pubblico o scrittura privata registrata, debitamente depositati agli atti del Comune, più titolari di una concessione possono regolare i propri rapporti interni (divisione dei posti, separazione o rinuncia di quote), ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso .

3. Il contitolare di una concessione di tomba di famiglia può, con atto pubblico o scrittura privata registrata, debitamente depositati agli atti del Comune, rinunciare al suo diritto. Se la rinuncia è a favore di tutti gli altri contitolari, comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Le istanze di cui sopra sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.

Art. 53 - Concessione di tombe tornate nella disponibilità dell'Ente

1. Qualora sia stata concessa una sepoltura di famiglia, già data precedentemente in concessione perpetua o temporanea, il nuovo concessionario ha l'obbligo di provvedere alla estumulazione dei defunti presenti con raccolta dei resti ossei o procedendo alla cremazione dei resti mortali, con oneri integralmente a suo carico, previa autorizzazione del Comune.
2. Il concessionario ha l'obbligo di conservare all'interno della sepoltura i resti ossei e le ceneri dei defunti di cui al comma precedente per l'intera durata della nuova concessione; allo stesso modo ha l'obbligo di ricordare la famiglia originaria con una targa commemorativa da apporre sulla tomba.

Art. 54 - Rinnovo della concessione

1. La concessione può essere rinnovata, a richiesta, per ulteriori 99 anni, previo pagamento del valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore al momento della scadenza.
2. La scadenza delle sepolture non è comunicata ai concessionari o a venti titolo. Sulla tomba in scadenza, almeno un anno prima, è collocato un avviso recante la scadenza della concessione. Tale avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e all'ingresso del cimitero.
3. Alla scadenza dei termini della concessione delle tombe di famiglia, gli eredi o a venti titolo potranno chiedere il rinnovo del contratto di concessione per un periodo pari a ulteriori 99 anni non prorogabili, dietro pagamento del valore dell'area applicando le tariffe in vigore al momento del rinnovo.

4 Nel caso in cui non vi sia rinnovo le opere costruite nell'area passeranno in proprietà del Comune senza riconoscimento di alcun rimborso.

Art. 55 – Estumulazioni salme in tombe di famiglia

1. Nelle sepolture di famiglia sono consentite le estumulazioni ordinarie e straordinarie, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 56 - Recupero materiali in tombe di famiglia

1. I ricordi, monumenti, lapidi, decorazioni ed accessori che vengono sostituiti nell'ambito di lavori di manutenzione/ristrutturazione della tomba di famiglia possono essere trasferiti all'interno del cimitero

e impiegate in altre sepoltura. In alternativa rimangono a disposizione del Comune.

Art. 57 – Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo;
- b) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione ovvero nel presente regolamento;
- e) quando la sepoltura risulti non utilizzata.

2. La pronuncia della decadenza dalla concessione è adottata previa diffida al concessionario/aventi titolo.

3. In caso di irreperibilità , la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e all'ingresso del cimitero, per la durata di 1 anno.

4. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga ai propri atti dei nominativi ed indirizzi dei concessionari/aventi titolo e questi non possano essere reperiti con idonee e sommarie ricerche presso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

5. Trascorso senza esito il suddetto termine, sarà dichiarata la decadenza, con Deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

6. Pronunciata la decadenza, l'area e la costruzione passeranno, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del Comune.

Art. 58 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Dirigente di Direzione, sentito il parere dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare, potrà riconcedere la sepoltura, con Asta pubblica, ad un prezzo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

2. Le opere delle sepolture decadute o oggetto di rinuncia da parte del concessionario restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, restauro ovvero demolizione.

Capo III - SEPOLTURE IN LOCULI CINERARI/OSSARI AD USO FAMILIARE

Art. 59 – Regime delle concessioni ad uso familiare

1. Le concessioni di loculi cinerari/ossari ad uso familiare sono consentite in favore di persone viventi residenti e non residenti, dietro pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. I loculi familiari possono contenere unicamente cassette ossario e/o urne cinerarie senza limiti di capienza.
3. Il diritto di sepoltura in un loculo familiare è riservato ai concessionari, al coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, ai parenti in linea retta, collaterale ed affini fino al 4° grado, con autorizzazione scritta del/i titolare/i della concessione;
4. La durata delle concessioni di loculi familiari è stabilita in 99 anni.
5. L'importo relativo al canone concessorio dei loculi familiari è fissato dalla Giunta Comunale, ed è differenziato tenendo conto dei seguenti elementi:
 - grandezza e altezza da terra;
 - tipologia costruttiva;
 - potenziale capienza;
 - collocazione geografica all'interno del cimitero;
 - fornitura e caratteristiche degli arredi funebri.
6. La concessione può essere rinnovata, a richiesta, per ulteriori 99 anni, previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento della scadenza.

TITOLO VI – CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDO DELLE CENERI

Art. 60 – Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 61 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia a seguito dell'acquisizione del certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa nel rispetto delle volontà espresse dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria (atto di notaio pubblico, atto di notaio segreto, testamento olografo, testamento straniero).

L'esecuzione del testamento olografo o segreto è subordinata alla pubblicazione dopo la morte del testatore.

Il testamento straniero è ammesso se valido secondo la legge del luogo di formazione o secondo i criteri di diritto internazionale privato. E' necessaria la traduzione e l'attestazione consolare di esecutività del testamento straniero.

b) mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dalla persona unita civilmente ai sensi della legge 76/2016 oppure, in loro mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;

c) l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

d) per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

3. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. Tale iscrizione è sufficiente per autorizzare la cremazione solo all'interno della stessa Regione ove la normativa locale esplica i propri effetti.

4. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 62 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

2. Per la cremazione dei resti mortali l'autorizzazione viene concessa dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono eseguite le operazioni di esumazione o estumulazione e non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 63 – Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. L'urna cineraria, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale resistente, infrangibile, impermeabile e non degradabile con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 64 – Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le urne cinerarie possono essere:
 - a) tumulate all'interno del Cimitero;
 - b) inumate, esclusivamente in abbinamento all'inumazione del coniuge/persona unita civilmente/convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, in apposito pozzetto ipogeo ricavato nello spessore della lapide copritomba;
 - b) consegnate al soggetto affidatario;
 - c) essere disperse con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. L'affidamento e la dispersione possono avvenire in Comuni diversi da quello di Rivoli. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

Art. 65 – Soggetto affidatario dell'urna

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto, o da chi può manifestarne la volontà.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrono più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio le ceneri.
3. L'autorizzazione all'affido dell'urna cineraria è concessa nel rispetto delle volontà espresse dal defunto o dai suoi familiari.
4. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Rivoli nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le

ceneri al momento della richiesta.

5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta. Fatta salva la volontà da parte dei soggetti affidatari di procedere ad una diversa destinazione/sepoltura, le ceneri vengono conferite in cinerario comune per la loro conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri.

Art. 66 – Procedura per l'affidamento

1. La richiesta di autorizzazione all'affidamento deve contenere:

- a) i dati anagrafici e residenza del soggetto richiedente;
- b) dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) luogo di conservazione dell'urna affidata;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di conservazione dell'urna nel Cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più custodirla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 67 – Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. E' da intendersi luogo di conservazione un luogo dove l'urna sia custodita e destinato unicamente a questo scopo che garantisca la sicurezza contro ogni forma di profanazione. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della Polizia Locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

2. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.
3. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'articolo 60 comma 2 punto b) potranno richiedere una diversa destinazione/sepoltura, ad esclusione della dispersione.
4. In caso di disinteresse da parte dei soggetti aventi titolo delle ceneri o dell'affidatario deceduto dovranno, a seguito di apposito atto scritto, consegnare le ceneri al Cimitero per conferirle nel cinerario comune.

Art. 68 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede ad eseguire materialmente la dispersione (personale cimiteriale o familiare);
 - c) del luogo tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge/persona unita civilmente ai sensi della legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel Giardino del Ricordo.
4. Copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune in cui avviene la dispersione, e costituisce documento di trasporto.

Art. 69 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel Comune di Rivoli è consentita:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata “Giardino del ricordo”;

- b) in natura in un'area pubblica individuata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con l'assenso scritto dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- 3. Nel luogo ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
- 4. E' vietata la dispersione in aria (al vento) e nei centri abitati.
- 5. L'urna vuota dovrà essere smaltita dal Gestore dei servizi cimiteriali, secondo la normativa vigente.

Art. 70 – Senso comunitario della morte

- 1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, su richiesta degli aventi titolo è possibile apporre una targa commemorativa presso il Giardino del Ricordo, all'interno del Cimitero.

Art. 71 – Registri per l'affidamento e la dispersione

- 1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura del Comune, anche con modalità informatiche.

TITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 72 – Tipologia delle esumazioni ed estumulazioni

- 1. Per esumazioni/estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati/tumulati. La valutazione dello stato di mineralizzazione è demandata agli addetti cimiteriali.
- 2. Le esumazioni si suddividono in:
 - a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio dopo il periodo ordinario di inumazione per le inumazioni in campo comune fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., corrispondente a 10 anni - per i feti, le parti anatomiche e le renumazioni dei resti mortali, il periodo di inumazione è di 5 anni, riducibili a due anni con l'addizione di prodotti enzimatici che accelerano i processi di mineralizzazione. ;
 - b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto.
- 3. Le estumulazioni si suddividono in:
 - a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo

non inferiore ai 20 anni;

b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.

4. Gli operatori cimiteriali incaricati che eseguono le operazioni di esumazione ed estumulazione stabiliscono sotto la loro responsabilità se un cadavere è mineralizzato o meno, di tale operazione deve essere redatto processo verbale.

5. Alle esumazioni ed estumulazioni devono poter assistere i parenti nel rispetto dell'orario previsto per le relative operazioni pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e nelle bacheche all'ingresso del Cimitero.

6. La semplice traslazione del feretro senza la sua apertura non si configura come esumazione/estumulazione. La constatazione della tenuta del feretro è a cura dell'incaricato del servizio di custodia, si basa su elementari rilievi visivi. Qualora si consti la non perfetta tenuta, la traslazione può essere ugualmente consentito, purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Art. 73 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sulle lapidi dei campi di inumazione/loculi, almeno tre mesi prima, devono essere collocate apposite e ben visibili etichette adesive recanti l'avviso di scadenza. All'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e all'ingresso del cimitero è pubblicata ogni anno, prima della ricorrenza dei defunti, l'Ordinanza del Sindaco con l'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate/estumulate.

2. Con le pubbliche affissioni, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente si intende informati i parenti e/o gli aventi titolo circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali.

3. In caso di mancato interessamento da parte dei parenti e/o altri aventi titolo, il Comune provvede d'ufficio a depositare nell'ossario comune del cimitero i resti ossei rinvenuti e, in caso di mancata mineralizzazione, alla inumazione in apposito campo rinterri individuato all'interno del Cimitero per ulteriori cinque anni, riducibili fino a due anni con l'addizione di prodotti enzimatici che accelerano i processi di mineralizzazione.

4. I resti mortali che risultassero indecomposti all'atto dell'esumazione/estumulazione potranno:

a) essere trasferiti in apposito campo denominato "rinterri" o "inconsunti" per il tempo necessario al completamento del processo di mineralizzazione pari a 5 anni o 2 anni con l'addizione di prodotti enzimatici che accelerano i processi di mineralizzazione;

b) essere avviati, previo assenso degli aventi titolo, a cremazione in applicazione della Legge 130/2001 e delle Leggi Regionali in materia.

5. I resti ossei per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine, raccolti in apposite cassette di zinco, potranno:

a) essere conferiti in Ossario Comune;

- b) essere trasferiti in altro Cimitero;
- c) essere tumulati in celletta;
- d) essere tumulati in loculi familiari ossari/cinerari, in loculo o celletta come occupante successivo al primo;
- e) essere tumulati in Tomba di Famiglia (in caso di tombe a sterro dovrà essere presente un pozzetto ossario dedicato).

6. In qualunque momento è ammessa la cremazione dei resti ossei su istanza di parte e a carico degli aventi titolo.

7. Le lapidi e i materiali installati sulle sepolture, al momento dell'esumazione/estumulazione tornano in possesso del Comune per:

- a) essere restituiti agli aventi titolo che ne facciano preventiva richiesta per collocarli su sepolture di parenti all'interno del cimitero o altro cimitero, previa autorizzazione del Cimitero di accoglienza, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti alle prescrizioni tecniche previste per la nuova sepoltura;
- b) essere utilizzati per il miglioramento generale del cimitero nell'ambito della programmazione degli interventi da parte dell'Amministrazione;
- c) essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, tenendo conto dell'ISEE, secondo i criteri contenuti nel Regolamento Misure di contrasto della povertà e misure di assistenza economica approvato dal Consorzio Comunale dei Servizi Socio Assistenziali del Comune di Rivoli. L'assegnazione seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel limite della disponibilità di lapidi presenti in deposito, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti alle prescrizioni tecniche previste per la nuova sepoltura;
- d) essere smaltiti come rifiuti dal Gestore dei servizi cimiteriali, secondo la normativa vigente.

8. Qualora nel corso di esumazioni/estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali questi sono consegnati agli aventi titolo e la consegna viene annotata nel verbale delle operazioni. In caso di assenza degli aventi titolo, gli oggetti vengono conservati a cura del Custode, per un periodo di 12 mesi. Decorso tale termine possono essere alienati dal Comune e il ricavato è utilizzato per interventi di miglioramento del cimitero.

9. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 152/2006 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa, di tale operazione deve essere redatto processo verbale.

10. Per le prestazioni di polizia mortuaria connesse alle esumazioni/estumulazioni ordinarie è prevista una tariffa dedicata stabilita dalla Giunta Comunale, differenziata in base al tipo di operazione richiesta.

11. Per le nuove concessioni di loculi/cellette conseguenti alle esumazioni/estumulazioni ordinarie è prevista una tariffa dedicata stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 74 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie possono essere eseguite nei seguenti casi: per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune;
 - a) per la cremazione;
 - b) per il trasferimento dei resti ossei/ceneri derivanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione in altro cimitero;
 - c) per il trasferimento dei resti ossei/ceneri derivanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione in altra sepoltura all'interno del cimitero.
2. Quando si è accertato che si tratti di cadavere morto di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione/estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che l'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio custodia del cimitero, di tali operazioni deve essere redatto processo verbale.
4. Possono presenziare alle esumazioni/estumulazioni straordinarie esclusivamente le seguenti persone:
 - a) parenti autorizzati;
 - b) personale afferente all'Autorità Giudiziaria;
 - c) personale autorizzato ad assistere alle operazioni.
5. Gli adempimenti amministrativi connessi alle esumazioni straordinarie su istanza di parte sono soggetto al pagamento di un diritto di istruttoria pratica, stabilito dalla Giunta Comunale.
6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

TITOLO VIII –NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO

Art. 75 - Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che svolge tali funzioni avvalendosi degli

uffici e del personale comunale. I servizi possono essere affidati a soggetti esterni attraverso una delle forme di gestione previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, in relazione alla dimensione dei suddetti servizi.

4. Tutte le operazioni di Polizia Mortuaria sono garantite dal Comune. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, resti o ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero. Le suddette operazioni sono soggette al pagamento delle tariffe la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 76 – Registro annuale delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni

1. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, ed inoltre iscrive giornalmente in apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dal relativo atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'imumazione;
- b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, con indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le dispersioni delle ceneri che vengono effettuate nell'area identificata come Giardino del Ricordo con indicazione delle generalità del soggetto cremato e del giorno e ora della dispersione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, nati morti, prodotti del concepimento, feti e parti anatomiche.

Art. 77 - Consegnna del registro al Comune

- 1. I registri indicati nell'articolo precedente debbono essere presentati, ad ogni richiesta, agli organi di controllo.
- 2. Un esemplare del registro deve essere consegnato, al termine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso la custodia del cimitero.

Art. 78 - Composizione del cimitero

1. Il Cimitero si compone di:

- a) campi di inumazione;
- b) tombe di famiglia;
- c) colombari costituiti da loculi, cellette, loculi familiari ossari/cinerari;
- d) tombe monumentali;
- e) cripte comunali;

- f) ossario comune e cinerario comune;
- g) area adibita a Giardino del Ricordo.

2. Ai sensi dell'art. 38 T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge 166/2002, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.

3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D.Lgs.267/2000.

4. Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate previsioni demografiche elaborate da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della capacità ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di cellette cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti derivanti da ampliamenti del cimitero e dalla programmazione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme riguardo alla conservazione e al restauro.

5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) ossario comune;
- c) cinerario comune.

6. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- b) tumulazioni individuali (loculi e cellette);
- c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi.

Art. 79 – Orario di apertura e chiusura

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco affisse all'ingresso del Cimitero.

2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, agli orari

stabiliti temporanee modifiche.

Art. 80 – Norme sull’accesso al cimitero - divieti e permessi speciali

1. Nel Cimitero è vietato:

- a) entrare con autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette, monopattini o altri veicoli non autorizzati;
- b) entrare se persone di età inferiore a 12 anni quando non siano accompagnate da adulti;
- c) fumare, consumare cibi, fare chiasso, correre;
- d) entrare in stato di ubriachezza o di alterazione dall’assunzione di sostanze, vestire in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- e) turbare il libero svolgimento dei cortei, ceremonie e riti religiosi o commemorazioni d’uso;
- f) introdurre ceste od involti, salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati;
- g) toccare o rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti, fotografie, ricordi ed oggetti altrui;
- h) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi contenitori, appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti, accumulare neve sulle tombe;
- i) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- j) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sulle tombe o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, indirizzi, carte, volantini di qualsiasi genere;
- l) fotografare o filmare o comunque registrare con apposite strumentazioni, anche elettroniche, cortei, ceremonie, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Servizio di polizia mortuaria. Per cortei, ceremonie ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati, salvo che ciò non sia dovuto per altre motivazioni e avvenga ad opera del personale del cimitero o altri soggetti preventivamente autorizzati, oppure di personale di polizia giudiziaria;
- m) eseguire lavori ovvero iscrizioni sulle tombe di privati, senza autorizzazione da parte del Servizio di polizia mortuaria e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- n) fare queste senza autorizzazione del Sindaco;
- o) dare mance al custode ovvero ad altro personale;
- p) assistere alle esumazioni e alle estumulazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;

q) offrire e pubblicizzare attività professionali o commerciali dirette alla manutenzione e alla ornamento delle tombe ed alla fornitura dei materiali relativi;

r) esercitare qualunque forma di pubblicità fissa non autorizzata dal Servizio di Polizia Mortuaria.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente antistante i cancelli di accesso al cimitero, salvo autorizzazione del Servizio di polizia mortuaria.

2. Nel Cimitero è consentito:

a) introdurre cani tenuti al guinzaglio;

b) introdurre animali di piccola taglia con idoneo trasportino (gabbietta, o anche borsa in tessuto o in materiale plastico, adibita al trasporto di piccoli animali domestici).

3. Ai sensi dell'art 1 e art.5 dell'Ordinanza del Ministero della salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii, dell'Ordinanza della Città di Rivoli n. 118/2021, dell'art. 24 del Regolamento comunale di tutela degli animali (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29/09/2008) nonché dall'art. 35 del Regolamento comunale di polizia urbana, (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 12/07/2007), a tutela del decoro e dell'igiene pubblica, i conduttori di cani ed altri animali sono obbligati a:

a) essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, purché idonei alla raccolta delle deiezioni solide e provvedere all'immediata rimozione delle stesse e al deposito nei cestini o nei contenitori per la raccolta indifferenziata;

b) essere muniti di un adeguato recipiente (es. bottiglietta) con acqua e lavare l'urina eventualmente prodotta dall'animale su tombe, strade, marciapiedi, muri, pali, elementi di arredo urbano, manufatti in genere;

c) tenere al guinzaglio il proprio cane o altro animale. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso non sia superiore a 1,5 m e comunque commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti;

d) utilizzare la museruola per cani da guardia e cani di grossa taglia in modo tale che non possano mordere o aggredire.

Art. 81 – Viali e sentieri

1. I viali e i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, così come nei campi comuni sono tenuti nel miglior ordine; l'erba è frequentemente estirpata o tagliata e smaltita secondo le norme vigenti.

2. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

Art. 82 – Lavori privati

1. La realizzazione di qualsiasi opera all'interno del Cimitero sulle sepolture private, anche di modesta entità, non può avere inizio senza, a seconda del caso specifico, comunicazione o titolo edilizio autorizzativo dell'autorità comunale.
2. Anche per interventi di manutenzione ordinaria (che ai sensi del D.P.R. n.380/2001 rientrano nell'attività di edilizia libera) è necessario presentare la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) completa di relazione a firma di tecnico professionista abilitato, corredata da una sintetica descrizione dei lavori da eseguirsi, finalizzata a illustrare e verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
3. Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento Edilizio Cimiteriale – Titolo II.
4. Gli esecutori di qualsiasi lavoro privato all'interno del Cimitero, debbono:
 - a) essere in possesso di apposito titolo edilizio di cui ai commi precedenti;
 - b) versare un deposito cauzionale fissato nel tariffario;
 - c) avere cura di non arrecare danni a cose di proprietà comunale o di terzi;
 - d) rimuovere i materiali di scavo o rifiuto e, di volta in volta, trasportarli nei luoghi indicati dal Servizio di polizia mortuaria;
 - e) ripristinare, al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato;
 - f) lavorare le lapidi ed i monumenti funebri al di fuori del Cimitero ed introdurli completamente finiti e pronti per la loro definitiva collocazione;
 - g) astenersi dall'esecuzione dei lavori stessi nel periodo dal 25 ottobre al 05 novembre di ogni anno.
5. Le imprese che intendano eseguire, per conto dei privati, i lavori di cui sopra e/o interventi di posa e lavorazione delle lapidi, interventi florovivaistici professionali ed interventi di pulizia professionale devono ottenere l'iscrizione nel Registro di categoria istituito presso il Comune.
6. Sono previsti due distinti registri:

SETTORE EDILE: per le imprese di costruzione e gli artigiani che effettuano lavori di posa e lavorazione delle lapidi.

SETTORE SERVIZI: per le imprese e per gli artigiani che provvedono agli interventi florovivaistici e di pulizia professionale delle tombe.
7. Per l'iscrizione a ciascun Registro le imprese dovranno rivolgere al Dirigente della Direzione competente per materia apposita istrada con le modalità definite dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

8. L’iscrizione nei registri è subordinata alla costituzione di specifica polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con massimali di euro 1.000.000 per il settore edile ed euro 500.000 per il settore servizi. E’ consentita l’iscrizione ad ambedue i registri costituendo un’unica polizza assicurativa.

9. L’iscrizione ha validità per l’anno solare in cui viene accolta la domanda.

10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di riconoscere l’iscrizione o disporre la cancellazione dal registro notificandone i motivi all’impresa soggetta a tale provvedimento, nel caso siano venuti meno i presupposti o le condizioni per l’esercizio dell’attività.

11. In caso di grave o ripetuta inosservanza l’Amministrazione ha facoltà di disporre l’immediata cancellazione dell’impresa dal registro di categoria, fatta salva ogni altra azione in materia, con divieto di reiscrizione per almeno un anno.

12. Le imprese che operano all’interno del Cimitero sono responsabili per gli eventuali danni arrecati a persone ovvero a beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l’effettuazione dei lavori.

13. A tutte le imprese di cui sopra, che hanno ottenuto l’iscrizione negli appositi registri di categoria, verrà rilasciata un’autorizzazione riportante i dati dell’impresa, dei mezzi e del personale autorizzati ad entrare, che dovrà essere mostrata al personale in servizio presso la Custodia del Cimitero.

Art. 83 – Coltivazioni

1. Ogni coltivazione è vietata in tutta l’estensione del cimitero.

2. Sulle sepolture ubicate nei campi comuni di inumazione del cimitero è consentito depositare fiori (freschi recisi, oppure finti).

3. Non è ammessa la coltivazione in terra di piante ornamentali e/o arbusti, nell’ambito del terreno di pertinenza della sepoltura e all’interno del Cimitero Comunale.

4. E’ consentito posare, dietro la lapide verticale di testa, un vaso con una pianta bassa di altezza massima di circa cm. 150 e larghezza massima di circa 60 cm. Il diametro del vaso dovrà essere massimo circa cm. 30 e potrà essere reso stabile, interrandolo per una profondità indicativa di circa 10 cm.

5. E’ obbligo dei parenti potare le piante e mantenerle nelle dimensioni massime sopra riportate, pena la rimozione d’ufficio delle stesse senza obbligo di preavviso.

6. Il Comune si riserva la facoltà di rimuovere d’ufficio, senza obbligo di preavviso, le piante che ostacolino il passaggio o compromettano il decoro delle sepolture.

Art. 84 - Rimozione ornamenti

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere ai privati, o rimuovere d'ufficio senza obbligo di preavviso, gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 85 – Asportazione di materiali.

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, è vietata, fatta salva l'autorizzazione da parte del Comune.

Art. 86 - Spese di manutenzione

1. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le sepolture sono a carico dei privati concessionari.

TITOLO IX - TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 87 - Disposizioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, e' possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

2. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone; la tariffa è determinata con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO X - CONTRAVVENZIONI

Art. 88 - Osservanza delle disposizioni – Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

2. E' facoltà della Giunta Comunale dettagliare, con successivo atto deliberativo, le singole casistiche e la relativa sanzione da applicare.

3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Dopo l’acquisita esecutività della deliberazione con la quale è approvato, il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno della pubblicazione.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 90 – Tariffe

1. Le concessioni e le prestazioni di polizia mortuaria sono soggetti al pagamento delle tariffe la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 91 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR UE/2016/679.

Art. 92 - Atti e cautele per il Gestore del cimitero diverso dal Comune.

1. Gli affidatari della gestione dei servizi cimiteriali sono titolari del servizio per la durata dell’affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente Regolamento, nonché del contratto di servizio, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.
2. I compiti di custodia sono disciplinati dal Capitolato Prestazionale del contratto di appalto.

Art. 93 – Clausola di adeguamento.

1. Nell’eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modifica regolamentare.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiama integralmente il D.P.R. 285/1990 e s.m.i.